

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE ITALIANA FARMACISTI GOLFISTI

Art. 1 Denominazione

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione sportiva dilettantistica di categoria denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Italiana Farmacisti Golfisti" ("Farmagolf").
2. L'Associazione è retta dalle disposizioni del presente statuto e dalle relative norme regolamentari, nonché dalle norme di legge vigenti in materia.

Art. 2 Scopo

1. Scopo dell'Associazione è di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la diffusione del gioco del golf fra gli associati, nel rispetto delle norme statutarie della Federazione Italiana Golf, attraverso manifestazioni e gare.
2. L'Associazione si impegna, anche a nome dei suoi iscritti :
 - a. ad accettare, impegnando a conformarsi, nonché applicare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive del CONI e della Federazione Italiana Golf ("FIG");
 - b. a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
 - c. ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ed uffici disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare;
 - e. a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo, nonché il principio di democraticità e pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive;
 - f. ad osservare il principio della gratuità delle cariche sociali;
 - g. al pagamento delle quote di affiliazione e di rinnovo della affiliazione e le quote di tesseramento stabilite dal Consiglio federale.
3. L'Associazione potrà altresì:
 - a. aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria ;
 - b. perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo dell'Associazione innanzi specificato.
4. In caso di scioglimento della Associazione per qualsiasi causa il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altra Associazione con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta del pari per Legge.

Art. 3 Durata e natura

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata ed è apolitica.

Art. 4 Sede

La Sede dell'Associazione può variare e coincide con la residenza del Presidente in carica.

Art. 5 Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalla quota annuale di iscrizione;
- b. da eventuali contributi ed erogazioni da parte degli Associati e di terzi;
- c. da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento di attività sportive.

Art. 6 Divieti

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 Soci e loro categorie

Il numero dei soci è illimitato.

Condizione indispensabile per essere Associato dell'Associazione, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Possono far parte dell'Associazione esclusivamente i laureati in Farmacia e loro familiari e amici, titolari di una tessera di giocatore rilasciata dalla F.I.G.

Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Associati Ordinari;
 - b. Associati Onorari;
- a. Associati Ordinari sono coloro che sono ammessi a far parte dell'Associazione;
- b. Associati Onorari sono coloro che, per particolari ragioni, sono annualmente dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;

L'Associato Ordinario ha l'onere di pagamento annuale della relativa quota d'iscrizione.

Art. 8 Nuovi Associati

1. Tutti coloro che intendono associarsi devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.
2. Le domande presentate da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere controfirmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
3. Il Consiglio Direttivo esamina le domande, anche alla luce di eventuali osservazioni degli Associati, al fine di verificare se vi siano cause di inammissibilità all'Associazione, quali precedenti penali, notorio ovvero reiterato comportamento scorretto morale, civile e sportivo.

Art. 9 Diritti e doveri degli Associati

1. Le norme interne dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati.

2. Gli Associati hanno tutti i diritti e i doveri che loro competono per l'appartenenza all'Associazione, in modo particolare: il diritto di voto nelle Assemblee; il diritto di essere eletti negli organi dell'Associazione; il dovere di contribuire mediante il pagamento della quota annuale alle spese d'esercizio; il dovere di contribuire al pagamento del passivo "pro quota" in caso di scioglimento dell'Associazione; il dovere di rispettare l'eventuale Regolamento interno.
3. Tutti i tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

Art. 10 Quote annuali di iscrizione all'Associazione

1. Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota annuale d'iscrizione all'Associazione, il cui ammontare, in funzione della categoria di appartenenza dell'Associato, è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Dette quote devono essere versate presso la sede dell'Associazione in un'unica soluzione entro il 31 (trentuno) gennaio d'ogni anno, a valere per l'anno di esercizio in corso che ha avuto inizio il primo gennaio, come specificato nell'articolo successivo.

Art. 11 Recesso e cancellazione dell'Associato

1. L'anno di esercizio decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
2. Tutti gli Associati assumono, all'atto della loro ammissione, impegno a tempo indeterminato di far parte dell'Associazione.
3. La qualifica di Associato viene meno per i seguenti motivi:
 - a. per recesso dell'Associato;
 - b. per decesso dell'Associato;
 - c. per delibera d'espulsione delle Commissioni Disciplinari, per accertati motivi d'incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità;
 - d. per ritardato pagamento, di almeno tre mesi, della quota di iscrizione annuale;
 - e. per mancato tesseramento presso la Federazione Italiana Golf.
4. Per tutti gli Associati, fatta eccezione per gli Associati Onorari, il mancato pagamento della quota d'iscrizione annuale comporta il venir meno della qualifica di Associato

Art. 12 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'assemblea degli Associati;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e. il Collegio dei Probiviri di 1[^] e 2[^] istanza;

Art. 13 Assemblea degli Associati

1. L'assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e le deliberazioni assunte dall'assemblea stessa, in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea degli Associati è sovrana a deliberare su tutto quanto rappresenta la vita dell'Associazione. In particolare:

a. proclama il risultato delle elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e delle Commissioni Disciplinari di 1^a e 2^a istanza;

b. delibera, su proposta del Consiglio Direttivo, sul Bilancio preventivo e consuntivo annuale;

c. delibera su eventuali modifiche da introdurre nel presente statuto, sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e conseguente modalità della sua liquidazione, nonché sulla destinazione dell'eventuale attivo a finalità sportive come previsto dai successivi artt. 21 e 40;

d. delibera su ogni altra questione e problema che siano sottoposti al suo esame, ad eccezione di quanto relativo a materie riservate dal presente Statuto agli altri organi dell'Associazione.

Art. 14 Convocazione dell'assemblea degli Associati

1. L'assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e l'eventuale ratifica dei risultati delle elezioni degli organi dell'Associazione nonché, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta scritta e motivata proveniente da almeno un terzo degli Associati.

2. L'assemblea può essere indetta in prima ed in seconda convocazione con avviso da spedirsi a mezzo posta ordinaria, o telefax o posta elettronica a tutti gli Associati aventi diritto di voto, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; l'avviso deve riportare l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 15 Partecipazione all'assemblea degli Associati.

1. Possono intervenire alle Assemblee tutti gli Associati in regola con il versamento della quota annuale.

2. E', viceversa, preclusa la partecipazione a chiunque sia stata inflitta una sanzione disciplinare di sospensione in corso di esecuzione.

3. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

4. Ogni Associato può rappresentare, per delega scritta e purché non appartenga al Consiglio Direttivo e al Collegio dei revisori dei conti o non sia un dipendente dell'Associazione, non più di altri tre Associati e può, quindi, votare in loro vece.

5. A ciascun Associato spetta il diritto di elettorato attivo e passivo.

Art. 16 Svolgimento dell'assemblea degli Associati

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci ovvero, in loro assenza, dal soggetto designato dall'assemblea stessa.

2. Il Presidente nomina un Segretario/Tesoriere , anche non Associato. Di ogni assemblea si deve redigere regolare verbale, da inserire in apposito registro, firmato dal presidente e dal Segretario/Tesoriere.
3. Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per appello nominale, per alzata di mano e controprova o a scheda segreta. Quest'ultima modalità deve essere adottata, inoltre, se richiesta da un quarto dei presenti.

Art. 17 Quorum dell'assemblea degli Associati

1. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi, qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Limitatamente alle modifiche dello Statuto, è necessario:
 - a. in prima convocazione il voto favorevole di due terzi degli Associati con diritto di voto; b. in seconda convocazione occorre la presenza di almeno il 15% (quindici per cento) degli aventi diritto e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
3. La proposta di scioglimento della Associazione può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto.
4. Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione. Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.

Art. 18 Elezioni

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del Presidente, del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:

- a. le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
- b. le candidature al Consiglio Direttivo e a Presidente sono nominative;
- c. le candidature al Collegio dei Revisori dei conti sono nominative;
- d. l'urna viene aperta in presenza del Comitato Elettorale e del Consiglio Direttivo uscente e di quanti tra gli Associati vorranno partecipare.

Art. 19 Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da minimo 5 (cinque) membri. Almeno 4 (quattro) consiglieri devono essere Farmacisti.
2. Il Consiglio Direttivo si insedia con la proclamazione da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni.
3. Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi componenti il Vice Presidente e il Segretario/Tesoriere . Qualora uno o più membri vengano a cessare per qualsiasi motivo dalla carica, il Consiglio Direttivo può completarsi con la nomina a Consigliere per cooptazione di altro Associato tenendo

conto in ordine decrescente dei risultati delle precedenti votazioni per l'elezione dei membri del Consiglio stesso e, solo in difetto di nominativi, può procedere direttamente alla nomina dei suoi Consiglieri.

4. I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati.
5. La perdita della qualifica di Associato provoca la contestuale decadenza da qualsiasi carica dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta venga richiesto da almeno tre suoi membri.
7. Le deliberazioni sono valide quando siano presenti, oltre al Presidente o chi ne fa le veci, almeno tre Consiglieri: esse sono assunte a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i Revisori dei conti. Possono, inoltre, intervenire, senza diritto di voto, persone la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente, anche su proposta di un Consigliere.
9. I Membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, siano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono dalla carica a loro attribuita.
10. Il Segretario/Tesoriere e il Presidente sovrintendono alle finanze dell'Associazione ed hanno possibilità di operare con firma disgiunta sul c/c bancario dell'Associazione.

Art. 20 Consiglio Direttivo: decadenza

Il Consiglio direttivo decade:

- a) per impedimento definitivo del Presidente;
 - b) per dimissioni del Presidente;
 - c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri;
- a. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, vi sarà la decadenza immediata di quest'ultimo e del Consiglio Direttivo. Al Vice Presidente, a termini dell'art. 28, spettano tutti gli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, compreso il potere di indire le elezioni, secondo le modalità previste dall'art. 22, entro il termine di 30 (trenta) giorni.
- b. Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente, vi sarà la decadenza immediata dalla carica di quest'ultimo e del Consiglio, i quali provvederanno, comunque ed unitamente, agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, nonché alla convocazione dell'Assemblea straordinaria nei termini indicati al precedente comma. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente durante la prorogatio, sarà il Vice Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, ad espletare l'ordinaria amministrazione.
- c. Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri, vi sarà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale provvederà agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione ed alla successiva indizione delle elezioni nei termini indicati nel terzo comma.

Art. 21 Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione e amministrazione dell'Associazione, salvo quelli che sono espressamente riservati dal presente statuto all'assemblea degli Associati.

2. Esso può delegare di volta in volta parte dei propri poteri a taluno dei suoi membri o a terzi.
3. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. determina l'ammontare della quota annuale di iscrizione;
 - b. provvede ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Associazione;
 - c. stabilisce, nel rispetto delle norme riportate all'art. 22, le modalità per la presentazione delle candidature alle cariche dell'Associazione e per lo svolgimento delle elezioni e provvede alla nomina del Comitato Elettorale;
 - d. delibera sulla stipulazione di qualsiasi contratto e in particolare su quelli relativi ad accordi, collaborazioni, regolamenti con la Società, per la migliore realizzazione degli scopi dell'Associazione;
 - e. determina eventuali iniziative promozionali;
 - f. nomina annualmente gli Associati Onorari;
 - g. può nominare un Comitato Esecutivo, determinandone le attribuzioni, del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri appositamente nominati, anche il Presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Art. 22 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Tutte le delibere del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale steso nell'apposito libro dal segretario che interviene alle sedute.

Art. 23 Presidente

1. Al Presidente, Farmacista eletto dall'assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi terzo ed in giudizio
2. provvede al disbrigo degli affari correnti e all'ordinaria amministrazione
3. convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.
4. convoca l'Assemblea sociale
5. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati.

Art. 24 Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, Farmacista, sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.
2. In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende la carica ed il Consiglio Direttivo, una volta ricostituitosi secondo quanto previsto all'art. 24, provvede all'elezione fra i suoi membri di un nuovo Vice Presidente.

Art. 25 Segretario/ Tesoriere

Il Segretario/Tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio Direttivo.

La carica può essere assunta anche dal Presidente o dal Vice Presidente

Art. 26 Revisori dei Conti

1. Il Collegio Revisori dei Conti si insedia con la proclamazione da parte dell'assemblea del risultato delle elezioni e rimane in carica per quattro anni.

2. I Revisori possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione e non possono essere parenti o affini del Presidente e dei Consiglieri entro il quarto grado.

Art. 27 Attività del Collegio dei Revisori

1. I Revisori assistono alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, esercitano il controllo contabile (2409 c.c.) e di legittimità della gestione economica finanziaria della Associazione ed hanno il compito di controllare il documento revisionale di bilancio di esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto in cui vi è una partecipazione, anche indiretta, della Associazione.

2. Della loro attività i Revisori rendono edotti gli Associati, presentando una propria relazione all'assemblea annuale.

Art. 28 Commissioni disciplinari 1[^] e 2[^] istanza

Le Commissioni disciplinari di 1[^] e 2[^] istanza sono composte da minimo tre membri effettivi e ciascuna designa tra loro un Presidente. I membri sono eletti dall'assemblea degli Associati e non devono ricoprire altre cariche dell'Associazione.

1. La Commissione disciplinare di 1[^] istanza esamina i casi sottoposti direttamente da un socio o dal Consiglio Direttivo e prende i provvedimenti necessari dopo aver sentito le parti. I provvedimenti partono dall'ammonizione e, attraverso il richiamo scritto, la censura, la sospensione a tempo, possono arrivare fino all'espulsione. Salva la competenza degli organi di giustizia federale, La Commissione è competente a decidere e giudicare qualunque controversia dovesse insorgere tra Associati o tra associati e Associazione. Decide nel rispetto del principio del contraddittorio e aver espletato tutte le indagini ritenute opportune. E' competente a decidere in tutti i casi d'indisciplina e inosservanza delle norme statutarie e di scorretto comportamento degli Associati.

La decisione della Commissione e il provvedimento adottato devono essere redatti per iscritto e notificate agli interessati via raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento adottato gli interessati e il Consiglio Direttivo possono presentare, entro venti giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione disciplinare di 2^a istanza. In mancanza del ricorso entro i termini la decisione diviene definitiva.

2. La Commissione disciplinare di 2^a istanza è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione disciplinare di 1^a istanza .

Art. 29 Rappresentanza e assistenza

1. Nei procedimenti previsti dal precedente art. 28, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche dell'Associazione.

2. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

Art. 30 Alternatività dei procedimenti

1. Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1^a Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1^a Istanza.

Art. 31 Esercizio finanziario e gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa e finanziaria della Associazione è di competenza del Consiglio Direttivo ed è disciplinata da apposito regolamento.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, deliberato dal Consiglio Direttivo nei termini e con le modalità previste dalla legge, con il rispetto del principio di trasparenza.

3. Il Consiglio Direttivo, nei termini e con le modalità previste dalla legge è competente altresì a deliberare annualmente il bilancio consuntivo della Associazione, redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei conti, con il rispetto del principio di trasparenza.

Art. 32 Modifiche statutarie

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'assemblea siano adottate con i quorum previsti.

Art. 33 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. La proposta di scioglimento della Associazione può essere presentata soltanto all'Assemblea straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno quattro quinti degli aventi diritto di voto, che in tale ipotesi dispongono di un solo voto.
3. Tale Assemblea è valida con la presenza dei quattro quinti degli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione.
4. Per l'approvazione della proposta di scioglimento della Associazione sono necessari almeno i tre quarti dei voti spettanti ai sensi del primo comma a tutti gli aventi diritto di voto sia in prima sia in seconda convocazione
5. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

Art. 34 Spese

Imposte e spese della presente scrittura e delle dipendenti formalità sono a carico dell'associazione.

Art. 35 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della federazione Italiana Golf riguardanti le strutture affiliate o aggregate (Circoli) e le norme del codice civile.